

## L'AMICUS CURIAE PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA: QUALCHE RIFLESSIONE PER L'APERTURA DELLE PORTE DEL KIRCHBERG\*

*L'amicus curiae à la Cour de justice de l'Union européenne: quelques réflexions pour l'ouverture des portes du Kirchberg*

*Amicus curiae at the EU Court of Justice: some thoughts for the opening of the Kirchberg doors*

ILARIA ANRÒ\*\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La “nostalgia” dell'*amicus curiae* nel processo “comunitario”: alcune figure sintomatiche. – 3. L'utilizzo dell'istituto dell'intervento da parte degli aspiranti *amici curiae*. – 4. La Commissione europea come *amicus curiae* nei giudizi nazionali. – 5. (segue) ...e sovranazionali. – 6. Conclusioni: quattro ragioni per l'ingresso dell'*amicus curiae* nel processo “comunitario”.

### 1. Introduzione

L'*amicus curiae* è una figura peculiare di partecipante al processo che deve essere distinta dal terzo interveniente in senso tecnico<sup>1</sup>. In generale, si può ritenere *amicus curiae* colui che, pur non essendone parte, sceglie volontariamente di partecipare al processo con l'obiettivo di fornire un supporto all'organo giudicante. Tale figura si differenzia dall'istituto più tradizionale del terzo interveniente, il quale partecipa per difendere un

---

\* Il contributo è in corso di pubblicazione anche nel volume C. AMALFITANO, Z. CRESPI REGHIZZI, S. VINCRE (a cura di), *I terzi nei processi nazionali e sovranazionali: poteri e tutele*, Torino, 2023, che raccoglie gli atti del 2° Convegno Annuale del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale del 2 dicembre 2022, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano.

\*\* Professoressa associata di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Milano.

<sup>1</sup> Sull'origine della figura dell'*amicus curiae* v. L. CREMA, *The Common Law (And Not Roman) Origins of Amicus Curiae in International Law – Debunking a Fake News Item*, in *Global Jurist*, 2020, p. 1 ss.: in questo contributo l'Autore spiega che vi sono più argomenti a favore dell'origine di tale istituto nel sistema di *common law* piuttosto che nel diritto romano, sebbene in dottrina si sia a lungo sostenuta questa tesi.

proprio diritto o interesse che potrebbe subire un pregiudizio dall'esito del contenzioso pendente tra altre parti. Nella prassi delle giurisdizioni sovranazionali, tuttavia, tali figure tendono a sovrapporsi e a confondersi, essendo l'*amicus curiae* sempre più spesso portatore di marcati interessi, ancorché diffusi, coincidenti con quelli di una delle parti o da questi indipendenti<sup>2</sup>, tanto che è stata ravvisata una trasformazione di tale figura in "*litigating*" *amicus curiae*<sup>3</sup>. D'altro canto, nel processo internazionale, è frequente riscontrare la presenza di organi o istituzioni (tipicamente appartenenti all'organizzazione al cui ordinamento compete il processo) che vi partecipano, senza essere immediatamente portatori di interessi giuridici materiali rispetto alla singola controversia.

Le regole del processo presso la Corte di giustizia dell'Unione europea ("CGUE") non contemplano la possibilità di partecipazione di soggetti in qualità di *amicus curiae*. La chiusura del Kirchberg nei confronti di tale figura si accompagna a regole sull'intervento piuttosto restrittive per i soggetti diversi da Stati e istituzioni, secondo quanto prescritto dall'art. 40 St.<sup>4</sup>. Tale norma, al 1° c., sancisce, infatti, che Stati e istituzioni possono sempre intervenire nelle controversie di fronte alla CGUE, dunque senza la necessità di dimostrare un particolare interesse ad agire. Al contrario, il 2° c. dell'art. 40 St. dispone che «[u]guale diritto spetta agli organi e agli organismi dell'Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte»: dunque, per tutti gli altri soggetti (diversi da Stati e istituzioni) la possibilità di intervenire è subordinata alla dimostrazione di un preciso interesse, qualificato dalla giurisprudenza come «interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia». Inoltre «le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell'Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell'Unione dall'altra»: dunque, a prescindere dall'interesse alla soluzione della controversia, a tali categorie di ricorrenti "non privilegiati" è del tutto precluso il contenzioso suscettibile di apparire di carattere "costituzionale"<sup>5</sup> o comunque tra

---

<sup>2</sup> O. DE SHUTTER, *Le tiers à l'instance devant la Cour de justice de l'Union européenne*, in H. RUIZ FABRI, J. M. SOREL (dirs.), *Le tiers à l'instance devant les juridictions internationales*, Parigi, 2005, p. 85 ss.

<sup>3</sup> Cfr. M. K. LOWMAN, *The litigating amicus curiae. When does the party begin after the friends leave?*, in *American University Law Review*, 1992, p. 1243 ss. V. anche L. CREMA, *Testing Amici Curiae in International Law: Rules and Practice*, in *Italian Yearbook of International Law*, 2012, p. 91 ss., pp. 131-132.

<sup>4</sup> Le regole circa l'intervento previste dall'art. 40 St. sono applicabili sia ai giudizi dinanzi alla Corte di giustizia che a quelli presso il Tribunale, in virtù dell'art. 53, 1° c., St.

<sup>5</sup> Per un'approfondita analisi dell'istituto dell'intervento nel processo presso la CGUE si veda: D. ADAMO, *L'intervento di terzi nel processo dinanzi ai giudici dell'Unione europea*, Napoli, 2012; R. MASTROIANNI, A. MAFFEO, *Commento all'art. 23 Statuto*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea*, Napoli, 2017, p. 125

soggetti portatori di interessi esclusivamente pubblicistici.

Sebbene non ci risulta siano mai state avviate riflessioni preliminari all'introduzione dell'*amicus curiae* nel giudizio "comunitario"<sup>6</sup>, è possibile, tuttavia, osservare una serie di elementi nelle regole processuali dell'Unione (e non solo) che testimoniano una certa "nostalgia" di tale figura<sup>7</sup>. La prassi, inoltre, mostra che talvolta l'intervento è stato utilizzato da associazioni portatrici di interessi diffusi in modo da consentire loro di svolgere una funzione di *amicus curiae*, pur nei ristretti limiti di questo istituto. Il presente contributo è diretto a ripercorrere tali elementi, per poi delineare le ragioni di opportunità dell'inserimento dell'*amicus curiae* presso la CGUE.

## 2. La "nostalgia" dell'*amicus curiae* nel processo "comunitario": alcune figure sintomatiche

Tra le figure che sono state assimilate all'*amicus curiae*, per la funzione e il ruolo svolto, vi è, *in primis*, la Commissione europea nell'ambito del rinvio pregiudiziale. L'art. 23 St. prevede infatti, al 2° c., il diritto per tale istituzione di presentare le proprie osservazioni in tutte le procedure pregiudiziali<sup>8</sup>. In tale possibilità la dottrina ha, talvolta, ravvisato un potere di intervento, sulla base di un presunto interesse per la legalità del sistema, con un ruolo assimilabile a quello di un *amicus curiae*<sup>9</sup>. Si è individuata una conferma di tale ruolo di garanzia della legalità del sistema (e, conseguentemente, della partecipazione come *amicus curiae*), nella possibilità per la Commissione di avviare, autonomamente, una procedura di infrazione nei confronti dello Stato interessato in concomitanza con il giudizio pregiudiziale in cui si dibatte della

---

ss.; F. PILI, *Commento all'Art. 40 Statuto*, *ibidem*, p. 197 ss.; M. CONDINANZI, *Commento agli artt. 96 e 97 Reg. proc. Corte giust.*, *ibidem*, p. 606 ss.; F. PILI, *Commento agli artt. 129 – 132 Reg. proc. Corte giust.*, *ibidem*, p. 738 ss. e ID., *Commento agli Artt. 142-145 Reg. Proc. Trib.*, *ibidem*, p. 1288 ss.; M. LATERZA, *Il ruolo delle parti diverse da quelle principali nel processo davanti al giudice dell'Unione europea*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *La Corte di giustizia dell'Unione europea oltre i Trattati: la riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015*, Milano, 2018, p. 199 ss.; D. DOMENICUCCI, *Riflessioni su alcuni aspetti problematici dell'attuale disciplina della partecipazione dei terzi al processo dinanzi al giudice dell'Unione europea*, *ibidem*, p. 233 ss.; A. MAFFEO, *I "terzi" nel rinvio pregiudiziale e la durata ragionevole del processo*, *ibidem*, p. 263 ss.

<sup>6</sup> Pur nella consapevolezza delle modifiche apportate dal trattato di Lisbona, sia consentito utilizzare questo aggettivo. Sulla difficile (e spesso cacofonica) sostituzione di tale aggettivo si veda M. CONDINANZI, *Da comunitario a unionale, La difficile ricerca di un aggettivo adatto*, in *Eurojus*, 10 aprile 2017.

<sup>7</sup> Si veda O. DE SHUTTER, *op. cit.*, p. 98, che parlava di «une nostalgie d'un statut de l'amicus curiae que les textes ne reconnaissent pas comme tel, mais qu'une certaine conception d'intervention devant le juge de l'Union européenne permet de développer à la faveur des incertitudes qui entourent celle-ci».

<sup>8</sup> Si vedano anche le precisazioni contenute negli artt. 96 e 97 RP GC.

<sup>9</sup> Cfr. M. CONDINANZI, *op. cit.*, p. 610.

compatibilità di una norma nazionale con il diritto dell'Unione europea<sup>10</sup>. In realtà, tale “volontarismo giurisdizionale” non appare del tutto disinteressato, poiché spesso la Commissione agisce a difesa di atti nati dalla propria iniziativa normativa. Altra dottrina, infatti, ha letto l'intervento della Commissione nei rinvii pregiudiziali e la prefigurazione di procedure di infrazione di successivo avvio come una conferma della presenza di un interesse proprio di detta istituzione che, a prescindere da ogni altra considerazione, la differenzia da un *amicus curiae*<sup>11</sup>.

Del resto, questa “doppia lettura” dell'intervento della Commissione (come “*amicus curiae*” o interveniente per un proprio interesse) si potrebbe effettuare anche a proposito dei ricorsi diretti: spesso, infatti, la Commissione interviene anche nei ricorsi per annullamento adottati sulla base di una propria proposta, per sostenerne la legittimità<sup>12</sup>.

Un'altra figura spesso assimilata all'*amicus curiae* è l'avvocato generale<sup>13</sup>. Introdotto su modello del *commissaire du gouvernement* francese, egli offre alla Corte una lettura indipendente delle questioni oggetto di causa, svincolata da ogni precedente, nonché una possibile soluzione, in ciò rappresentando l'elemento “disinteressato” tipico dell'*amicus curiae*. Tuttavia, diversi elementi depongono in senso contrario a tale assimilazione. Innanzitutto, la possibilità di presentare le conclusioni è strettamente rimessa alle regole statutarie e, in ultimo, alla decisione della Corte di giustizia: l'art. 20, ult. c., St. sancisce, infatti, che «[o]ve ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale». Inoltre, egli gode di poteri di cui la figura dell'*amicus curiae* normalmente è privo, quale quello di porre domande alle parti in sede di udienza<sup>14</sup> e svolge funzioni ordinamentali all'interno del processo, quali, ad esempio, esprimere un parere circa il rinvio di una

---

<sup>10</sup> *Ibidem*.

<sup>11</sup> Cfr. S. GERVASONI, *Commentaire*, in H. RUIZ FABRI, J. M. SOREL (drs.), *op. cit.*, p. 106 ss., p. 110.

<sup>12</sup> Cfr. ad esempio, Trib., 12 ottobre 2022, causa T-502/19, *Corneli c. BCE*, ECLI:EU:T:2022:627 e Corte giust., 14 luglio 2022, cause riunite C-106/19 e C-232/19, *Repubblica Italiana e Comune di Milano c. Parlamento europeo e Consiglio*, ECLI:EU:C:2022:568.

<sup>13</sup> Cfr. D. BACH-GOLECKA, *Amicus Curiae or Primus Inter Pares? The Advocate General and the EU Institutional Framework*, in *Studia Iuridica*, 2012, p. 7 ss.; si veda anche G. TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, Padova, VI ed., 2010, p. 50 ove si dice chiaramente che «[il ruolo [dell'avvocato generale] è di amicus curiae e di difensore non di una parte, qual è comunque, ad esempio, l'Unione ovvero uno Stato membro, bensì del diritto». Nelle successive edizioni del manuale, tuttavia, tale affermazione non è più presente.

<sup>14</sup> Cfr. C. RITTER, *A New Look at the Role and Impact of Advocates-General - Collectively and Individually*, in *Columbia JEL*, 2006, p. 751 ss.

causa alla sezione plenaria ai sensi dell'art. 16 St. o proporre il riesame di una sentenza del Tribunale ai sensi dell'art. 62 St.<sup>15</sup>.

Ancora, potrebbe essere assimilata, in via teorica, ad un *amicus curiae*, la figura dell'esperto *ex art. 20, 4° c., St.*: si tratta, tuttavia, di una figura maggiormente equiparabile a quella di un consulente tecnico, la quale può partecipare al processo esclusivamente su invito dei giudici dell'Unione, e la cui attività si colloca nell'ambito dei mezzi istruttori.

Infine, occorre ricordare il Garante europeo per la protezione dei dati personali: già il regolamento CE n. 45/2001<sup>16</sup> prevedeva all'art. 47, par. 1, lett. i) la facoltà di intervenire nelle cause pendenti dinanzi alla CGUE. Tale norma è stata mantenuta anche nel successivo regolamento UE n. 2018/1725, che ha abrogato e sostituito il n. 45/2001<sup>17</sup>, all'art. 58, par. 4. Trattandosi di un intervento nell'interesse pubblico, del tutto indipendente rispetto alle parti, esso può effettivamente configurarsi come una partecipazione in qualità di *amicus curiae*, piuttosto che di un intervento in senso tecnico. La prassi rivela come il Garante intervenga in cause ove sono in discussione questioni di grande rilevanza per la tutela dei dati, spesso affidate alla grande sezione della Corte, tra cui figurano anche procedure di infrazione aventi ad oggetto le legislazioni nazionali in questo ambito<sup>18</sup>. È pur vero, però, che anche tale tipo di

---

<sup>15</sup>L'art. 62 St. prevede che «[n]ei casi di cui all'articolo 256, paragrafi 2 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può proporre alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del Tribunale». Attualmente, il riesame delle sentenze emesse dal Tribunale all'esito dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati ai sensi dell'art. 256, par. 2, TFUE è venuto meno per lo scioglimento del Tribunale della funzione pubblica operato in data 1° settembre 2016, a seguito della riforma di cui al regolamento UE, Euratom 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in *GUUE* L 341, 24.12.2015, p. 14 ss. Potrebbe, invece, concretizzarsi (e anche con una certa frequenza) l'ipotesi di riesame delle sentenze emesse in via pregiudiziale dal Tribunale ai sensi dell'art. 256, par. 3, TFUE: fino ad oggi, tale competenza non è mai stata trasferita dalla Corte di giustizia al Tribunale, ma attualmente è in fase di discussione una riforma dello Statuto, proposta dalla Corte di giustizia con richiesta al Parlamento europeo e al Consiglio *ex art. 281, par. 2, TFUE*, del 4 dicembre 2022, che prevede proprio detto trasferimento per alcune materie quali il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, i diritti di accisa, il codice doganale e la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri, il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

<sup>16</sup>Regolamento CE n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in *GUCE* L 8, 12.01.2001, p. 1 ss.

<sup>17</sup>Regolamento UE 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, in *GUUE* L 295, 21.11.2018, p. 39 ss.

<sup>18</sup>Per qualche esempio di prassi si vedano gli interventi nelle cause: Corte giust., 30 maggio

intervento resta soggetto alle regole di cui all'art. 40 St., potendo quindi il Garante aderire unicamente alle conclusioni di una delle parti e dovendo rientrare in tali limiti: la Corte di giustizia, ad esempio, in un caso ha dichiarato irricevibile l'intervento del Garante nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, non essendo egli parte del giudizio nazionale ai sensi dell'art. 23 St., sostanzialmente rigettando la tesi secondo cui la norma del regolamento che prevede tale facoltà costituisca un fondamento giuridico sufficiente<sup>19</sup>.

### **3. L'utilizzo dell'istituto dell'intervento da parte degli aspiranti amici curiae**

È possibile ravvisare una certa nostalgia dell'*amicus curiae* o, comunque, una significativa percezione della sua assenza anche esaminando alcuni orientamenti della Corte con riferimento all'intervento del terzo *ex art. 40 St.*: talvolta, infatti, il giudice comunitario ha dovuto "adattare" detto istituto per consentire l'ingresso nel processo di organizzazioni portatrici di interessi diffusi che più coerentemente avrebbero dovuto essere considerati come *amici curiae*.

Un primo esempio in tal senso è rappresentato dalla giurisprudenza relativa all'intervento di alcune associazioni rappresentative in cause di interesse generale<sup>20</sup>. Secondo un orientamento consolidato «è ammesso l'intervento di associazioni rappresentative che hanno per scopo la tutela dei loro membri nelle cause che sollevano questioni di principio tali da riguardare questi ultimi [...]. In particolare, un'associazione può essere ammessa a intervenire in una causa se essa è rappresentativa di un numero importante di aziende operanti nel settore interessato, se tra i suoi obiettivi rientra quello della tutela degli interessi dei suoi membri, se la causa può sollevare questioni di principio che si ripercuotono sul funzionamento del settore considerato e, pertanto, se l'emananda sentenza può incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri [...]»<sup>21</sup>.

---

2006, cause riunite C-317/04 e C-318/04, *Parlamento europeo c. Consiglio e Commissione*, ECLI:EU:C:2006:346; 9 marzo 2010, causa C-518/07, *Commissione c. Germania*, ECLI:EU:C:2010:125; 16 ottobre 2012, causa C-614/10, *Commissione c. Austria*, ECLI:EU:C:2012:631; 8 aprile 2014, causa C-288/12, *Commissione c. Ungheria*, ECLI:EU:C:2014:237; 16 luglio 2015, causa C-615/13 P, *ClientEarth e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) c. Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)*, ECLI:EU:C:2015:489.

<sup>19</sup> Cfr. Corte giust., 12 settembre 2007, causa C-73/07, *Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy*, ECLI:EU:C:2007:507.

<sup>20</sup> Si veda quanto già ricostruito in tema da M. LATERZA, *op. cit.*, p. 199 ss.

<sup>21</sup> Cfr. Trib., 21 ottobre 2014, causa T-429/13, *Bayer CropScience AG*, ECLI:EU:T:2014:920, punto 22 e giurisprudenza ivi citata.

Dunque, per poter intervenire, tali associazioni devono provare un'incidenza diretta della soluzione della causa sugli interessi dei propri soci. Con riferimento alle associazioni a tutela dell'ambiente, la Corte ha precisato che il requisito di un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia implica o che il loro campo d'azione coincida con la regione e il settore interessati dal procedimento dinanzi al giudice dell'Unione o, se hanno campi d'azione più ampi, che siano attivamente coinvolte in programmi di protezione o in studi riguardanti la regione e il settore interessati, la cui praticabilità potrebbe essere messa a repentaglio dall'adozione della misura contestata<sup>22</sup>.

Se da un lato questo tipo di utilizzo dell'istituto dell'intervento può contribuire a consentire la partecipazione di soggetti che avrebbero tutti i requisiti per essere *amici curiae*, tuttavia, dall'altro lato presenta numerose criticità.

Innanzitutto, le associazioni che sono portatrici di interessi generali al di là di quelli dei propri membri non sempre riescono a superare le strette maglie delle regole concernenti l'intervento. Ad esempio, organizzazioni non governative ("ONG") come ClientEarth e Greenpeace International non sono state ammesse ad intervenire in una causa in materia di aiuti di Stato nel settore di produzione dell'energia elettrica a partire dal carbone, a proposito di un regime notificato dalla Spagna, non essendo riuscite a dimostrare un interesse diretto alla soluzione della causa, mentre era stato consentito l'intervento di Greenpeace Spagna che aveva potuto dimostrare un'incidenza sul proprio campo di azione sul territorio<sup>23</sup>.

Inoltre, come già ricordato, le associazioni/ONG sono del tutto escluse dalla possibilità di intervenire nel contenzioso di carattere "costituzionale", ovvero nelle controversie tra Stati o tra istituzioni o tra Stati e istituzioni, ove forse l'apporto di studi e contributi da parte di soggetti portatori di interessi generali sarebbe più utile: si pensi ad es. alle procedure di infrazione, magari attivate proprio sulla base di una segnalazione alla Commissione europea effettuata da una ONG<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Cfr. Trib., 6 novembre 2012, causa T-57/11, *Castelnou Energia c. Commissione*, ECLI:EU:T:2012:580, punto 10 e giurisprudenza ivi citata. Si veda anche Corte giust., 7 febbraio 2019, causa C-499/18 P, *Bayer CropScience AG c. Commissione*, ECLI:EU:C:2019:107, punto 6.

<sup>23</sup> Cfr. ancora Trib., 6 novembre 2012, causa T-57/11, *Castelnou Energia c. Commissione*, punti 16-27. Si veda anche Trib., 7 luglio 2004, causa T-37/04, *Região autónoma dos Açores*, ECLI:EU:T:2004:215.

<sup>24</sup> Cfr. M. ELIANTONIO, *The role of NGOs in environmental implementation conflicts: "stuck in the middle" between infringement proceedings and preliminary rulings?*, in *Journal of European Integration*, 2018, p. 753 ss. Per analoghe considerazioni anche a proposito del sistema di Aarhus si consenta il rinvio a I. ANRÒ, *Il difficile accesso alla giustizia ambientale per le ONG e la riforma del Regolamento di Aarhus: nuove vie verso la Corte di giustizia dell'Unione europea?*, in *Federalismi*, 2022, n. 11, p. 1 ss., p. 24.

In conclusione, questo tipo di utilizzo dell'istituto dell'intervento non fa che dimostrare, ancora una volta, l'opportunità di introdurre la figura dell'*amicus curiae* nel processo comunitario, al fine di consentire – come meglio di dirà in seguito – l'ingresso a soggetti portatori di interessi generali.

#### **4. La Commissione europea come *amicus curiae* nei giudizi nazionali**

Se da un lato il processo al Kirchberg rimane chiuso agli *amici curiae*, dall'altro lato non è infrequente che la Commissione europea intervenga in tale veste in alcune tipologie di processi nazionali. In primo luogo, tale possibilità è prevista dal regolamento CE n. 1/2003, il quale prevede, all'art. 15, par. 3, che «[q]ualora sia necessario ai fini dell'applicazione uniforme dell'articolo 81 [nda: oggi art. 101] o dell'articolo 82 [nda: oggi art. 102] del trattato, la Commissione, agendo d'ufficio, può presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni degli Stati membri. Previa autorizzazione della giurisdizione competente, essa può inoltre presentare osservazioni orali»<sup>25</sup>. A tal fine, la Commissione può «chiedere alla competente giurisdizione dello Stato membro di trasmettere o di garantire che vengano loro trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso trattato» (art. 15, 4° c.)<sup>26</sup>.

La successiva comunicazione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni nazionali per l'applicazione degli artt. 81 e 82 TCE<sup>27</sup> (oggi, artt. 101 e 102 TFUE) prevede ulteriori dettagli circa questo ruolo. Detta comunicazione illustra il ruolo della Commissione come *amicus curiae* in una maniera piuttosto ampia, qualificandolo come strumento di assistenza alle giurisdizioni nazionali che può assumere diverse forme, dalla trasmissione di informazioni, alla esposizione di pareri, all'intervento nei giudizi nazionali (punto 17). La comunicazione precisa che le giurisdizioni nazionali possono anche richiedere questo tipo di assistenza alla Commissione, fermo restando il suo potere di agire d'ufficio (punto 18). Viene evidenziato, inoltre, che la Commissione

---

<sup>25</sup> Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, in *GUCE* L 1, 04.01.2003, p. 1 ss.

<sup>26</sup> Sul ruolo della Commissione come *amicus curiae* nei processi in materia antitrust si v. P. MONJAL, *La Commission en tant qu' "amicus curiae": remarques à l'occasion de l'actualisation linguistique de la Communication relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE (2004/C 101/104 - JOCE C du 27 avril 2004, pp. 54-64; JOUE C 127 du 9 avril 2016, pp. 13-21)*, in *RDUE*, 2017, p. 166 ss.

<sup>27</sup> Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, in *GUUE* C 101, 27.04.2004, p. 54 ss.



svolge tale compito nell'interesse pubblico, mantenendosi neutrale rispetto alle parti in causa, e che le giurisdizioni nazionali non sono in alcun modo vincolate dalle sue osservazioni (punto 19). Con riferimento all'intervento nei giudizi nazionali (e dunque all'intervento come *amicus curiae* in senso stretto), la comunicazione ricorda che la Commissione ha il diritto di presentare le proprie osservazioni scritte (al pari delle autorità nazionali garanti della concorrenza), mentre per quelle orali è necessaria l'autorizzazione del giudice nazionale (punto 31).

L'obiettivo di tali osservazioni è quello di fornire elementi utili alla corretta applicazione degli artt. 101 e 102, sebbene la Corte di giustizia abbia interpretato tale ambito in maniera piuttosto ampia, tale da ricomprendere ad esempio controversie relative alla deducibilità fiscale di ammende inflitte dalla Commissione delle Comunità europee per violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza<sup>28</sup>. Stante tale obiettivo, secondo quanto riportato dalla comunicazione «la Commissione si limiterà ad una analisi economica e giuridica dei fatti su cui verte la causa pendente dinanzi alla giurisdizione nazionale» (punto 32). Poiché il regolamento CE n. 1/2003 non detta alcuna disposizione procedurale, spetta agli Stati membri il compito di determinare la procedura applicabile per consentire la presentazione di osservazioni da parte della Commissione (punto 35): dunque, ove non vi siano regole per gli *amici curiae* nelle procedure nazionali, queste dovranno essere adottate *ad hoc*.

Il ruolo della Commissione europea come *amicus curiae* nei giudizi nazionali è previsto anche in materia di aiuti di Stato. L'art. 29, par. 2, del regolamento UE n. 2015/1589 prevede, infatti, che «[o]ve necessario ai fini dell'applicazione coerente dell'articolo 107, paragrafo 1, o dell'articolo 108 TFUE, la Commissione può, di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Essa, previa autorizzazione del giudice in questione, può inoltre presentare osservazioni orali». Dunque, il potere della Commissione di intervenire nei giudizi nazionali nell'interesse pubblico è concepito nello stesso modo del regolamento CE n. 1/2003, essendo sempre necessaria l'autorizzazione del giudice nazionale per le osservazioni orali. A differenza di tale regolamento, in questo caso, stante la peculiarità della materia, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di farlo, prima di presentare formalmente osservazioni.

Tale possibilità è stata recentemente introdotta anche nel regolamento UE 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del

---

<sup>28</sup> Corte giust., 11 giugno 2009, causa C-429/07, *Inspecteur van de Belastingdienst*, ECLI:EU:C:2009:359.

19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (il c.d. *Digital Services Act*)<sup>29</sup>, all'art. 82, par. 2, il quale sancisce che «[o]ve necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può presentare di propria iniziativa osservazioni scritte all'autorità giudiziaria competente [...]. Previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in questione, la Commissione può anche formulare osservazioni orali».

Talvolta, la Commissione si trova a partecipare come *amicus curiae* nei giudizi nazionali e poi ad intervenire presso la Corte di giustizia nell'ambito del rinvio pregiudiziale dallo stesso originato: si veda ad esempio quanto accaduto nel caso *Bpost* in materia di concorrenza, ove la Commissione è intervenuta quale *amicus curiae* nel giudizio di fronte alla Corte d'appello di Bruxelles, per sostenere una certa interpretazione del principio del *ne bis idem* e delle condizioni della sua applicazione per poi intervenire anche nel giudizio di rinvio avviato dalla stessa Corte<sup>30</sup>. È interessante notare che la Commissione in tal caso avrebbe avuto, probabilmente, un doppio diritto di intervenire: da un lato, tale diritto avrebbe potuto derivare dalla partecipazione al giudizio nazionale, ove l'*amicus curiae* fosse stato assimilato ad un terzo interveniente dal diritto belga; dall'altro lato, tale diritto per la Commissione discende in ogni caso dall'art. 23 St. Per tutte le altre parti, tuttavia, l'assimilazione dell'*amicus curiae* al terzo interveniente è dirimente per la partecipazione alla fase pregiudiziale presso la Corte, potendo essere ammesse solo le parti in causa (oltre agli Stati, alla Commissione e all'istituzione o organo o organismo di cui si contesti un atto).

Le ipotesi sopra descritte non possono che essere lette come il riconoscimento di una certa utilità della facoltà per la Commissione di intervenire come *amicus curiae* nei giudizi nazionali.

## 5. (segue) ...e sovranazionali

La prassi mostra che la Commissione europea agisce come *amicus curiae* anche presso le giurisdizioni sovranazionali, fornendo un ausilio prezioso nell'interpretazione del diritto dell'Unione europea.

Un esempio di tale tipo di intervento della Commissione europea si può osservare presso la Corte europea dei diritti dell'uomo ("Corte EDU"). L'art. 36, par. 2, della CEDU consente la partecipazione dei terzi quali *amici curiae*, pur parlando sempre di "intervento": tale norma

---

<sup>29</sup> Regolamento UE 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), in *GUUE* L 277, 27.10.2022, p. 1 ss.

<sup>30</sup> Cfr. Corte giust., 22 marzo 2022, causa C-117/20, *Bpost SA*, ECLI:EU:C:2022:202.

prevede, infatti, che «[n]ell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze»<sup>31</sup>. Il riferimento all'interesse della giustizia e la necessità di avere l'autorizzazione del Presidente dimostrano che tale tipo di intervento non è legato alla specifica posizione delle parti in causa. Del resto, presso la Corte EDU, la figura degli *amici curiae* è riconosciuta già dagli anni Settanta in maniera implicita ed esplicitamente a partire dal 1983, ovvero ancora prima dell'attuale formulazione dell'art. 36 CEDU<sup>32</sup>. Tale tipologia di intervento appare radicalmente diversa rispetto a quella dell'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente (art. 36, par.1, CEDU), ove lo Stato interviene per sostenere il ricorrente o per chiarire la propria posizione, mentre l'intervento del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa è anch'esso assimilabile a quello di un *amicus curiae*, tanto più che lo stesso non è nemmeno sottoposto al vaglio del Presidente.

Nell'analisi della partecipazione della Commissione ai processi presso la Corte EDU quale *amicus curiae*, la dottrina ha ravvisato una grande utilità di tale strumento soprattutto per i casi in cui sia in questione l'interpretazione del diritto dell'Unione europea, stante la mancata adesione dell'Unione europea alla CEDU<sup>33</sup>. Non potendo, infatti, essere l'Unione europea convenuta per incompetenza *ratione personae* della Corte EDU, ogni qualvolta il diritto dell'Unione europea è in discussione, la questione rimane tra il ricorrente e gli Stati membri: l'ingresso della Commissione europea nel giudizio consente senz'altro alla Corte EDU di acquisire elementi utili per l'interpretazione del diritto comunitario.

L'intervento della Commissione europea in qualità di *amicus curiae* è prassi anche in sede di arbitrati internazionali.

Ad esempio, nell'ambito di arbitrati avviati ai sensi dell'art. 26 del trattato sulla Carta dell'energia<sup>34</sup>, la Commissione ha chiesto e ottenuto

---

<sup>31</sup> Cfr. L. CREMA, *Tracking the Origins and Testing the Fairness of the Instruments of Fairness: Amici Curiae in International Litigation*, *Jean Monnet Working Paper* n. 11, New York, 2012, p. 1 ss., p. 18.

<sup>32</sup> Cfr. R. CHENAL, *Commento all'art. 36 CEDU*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, p. 683 ss., p. 685.

<sup>33</sup> Cfr. E. BERGAMINI, *L'intervento amicus curiae: recenti evoluzioni di uno strumento di common law fra Unione europea e Corte europea dei diritti dell'Uomo*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2003, p. 181 ss.

<sup>34</sup> Decisione del Consiglio e della Commissione 98/181/CE, CECA, Euratom, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, in *GUCE* L 69, 09.03.1998, p. 1 ss.

di depositare osservazioni in qualità di *amicus curiae*, anche in assenza di una espressa previsione in tal senso nel trattato<sup>35</sup>.

La Commissione europea è intervenuta quale *amicus curiae* anche presso i tribunali arbitrali dell'ICSID, in controversie tra Stati membri e società, per offrire la corretta interpretazione delle norme in tema di aiuti di Stato<sup>36</sup> e negli arbitrati UNCITRAL avviati sulla base di trattati bilaterali per sostenere che detti trattati non sono compatibili con il TFUE<sup>37</sup>. La prassi dimostra che in tali casi la Commissione europea agisce con un preciso interesse, che spesso poi si riflette nell'adozione di successive decisioni, tanto da poterla assimilare più ad un interveniente vero e proprio che ad un *amicus curiae*<sup>38</sup>.

## **6. Conclusioni: quattro ragioni per l'ingresso dell'*amicus curiae* nel processo "comunitario"**

Alla luce di quanto sopra, pare lecito chiedersi se non sia giunto il momento di introdurre la figura dell'*amicus curiae* anche presso il giudizio dinanzi alla CGUE. La risposta pare affermativa per diverse ragioni.

In primo luogo, l'introduzione di tale figura consentirebbe alla CGUE di acquisire con facilità dati e informazioni utili nella decisione di una causa. Si pensi agli studi condotti da associazioni ambientaliste circa sostanze ritenute particolarmente inquinanti, ma autorizzate da atti della Commissione o ai report delle ONG in tema di diritti fondamentali: tali informazioni sarebbero senz'altro utili presso il Tribunale, ma soprattutto presso la Corte, ove raramente viene fatto ricorso a mezzi istruttori, anche in rinvii pregiudiziali su questioni altamente tecniche<sup>39</sup>. La partecipazione, anche solo alla fase scritta, di tali associazioni o ONG consentirebbe senz'altro alla CGUE di acquisire elementi utili per la decisione. Le sentenze rese dalla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE, infatti, pur traendo spesso origine dalle specificità di un singolo ordinamento, producono i loro effetti in tutti gli Stati membri: sarebbe

---

<sup>35</sup> Cfr. quanto riportato nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale della Corte d'appello di Stoccolma del 1° marzo 2021, in causa C-155/21.

<sup>36</sup> Cfr. quanto riportato nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale della Corte d'appello di Bruxelles del 12 marzo 2019, in causa C-333/19.

<sup>37</sup> Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Wathelet, 19 settembre 2017, causa C-284/16, *Achmea*, ECLI:EU:C:2017:699, par. 3 e nota 7.

<sup>38</sup> Cfr. O. GERLICH, *More than a friend? The European Commission's amicus curiae participation in investor-state arbitration*, in G. ADINOLFI ET AL. (eds.), *International Economic Law*, Cham-Torino, 2017, p. 253 ss.

<sup>39</sup> Cfr. in proposito quanto osservato dall'avvocato generale Bobek nelle conclusioni del 16 luglio 2020, causa C-352/19 P, *Région de Bruxelles-Capitale*, ECLI:EU:C:2020:588, par. 142-145: egli lamentava che i limiti alla legittimazione attiva dei privati di fatto hanno per conseguenza che questioni particolarmente tecniche, ove sarebbe necessaria un'ampia istruttoria, sono esaminate nell'ambito dei rinvii pregiudiziali presso la Corte di giustizia anziché presso il Tribunale.

senz'altro opportuno ed utile consentire in questa sede un dibattito più ampio.

In secondo luogo, una chiara esplicitazione di questa possibilità di partecipazione al processo consentirebbe di risolvere le contraddizioni del sistema derivanti dalla sovrapposizione tra terzo interveniente e *amicus curiae* di alcune associazioni: si pensi ad esempio all'utilizzo dell'intervento da parte delle associazioni portatrici di interessi generali descritto nel par. 3, il quale porta a discriminazioni quanto alla posizione dei diversi enti che non sempre possono superare le strette maglie dell'art. 40 St. e in ogni caso non consente la partecipazione nei giudizi di carattere costituzionale, ove essa sarebbe più utile.

Non solo: l'introduzione dell'*amicus curiae* consentirebbe anche il superamento delle aporie derivanti dal coordinamento con i giudizi nazionali. Si pensi al caso della partecipazione degli *amici curiae* presso i giudizi nazionali nel cui ambito venisse sollevato un rinvio pregiudiziale: in tal caso la partecipazione dell'*amicus curiae* nazionale al giudizio di rinvio presso la Corte resta subordinata alla sua qualificazione come "parte" in tale sede secondo le regole processuali nazionali, e non può escludersi che nel sistema processuale dell'Unione lo *status* di parte non venga riconosciuto<sup>40</sup>. Inoltre, riporterebbe a coerenza il sistema che da un lato consente che la Commissione europea possa partecipare come *amicus curiae* in diverse ipotesi di giudizi nazionali (e sovranazionali), ma dall'altro non apre questa possibilità presso la giurisdizione comunitaria.

In terzo luogo, è possibile trarre ragioni per l'apertura delle porte del Kirchberg all'*amicus curiae* dall'osservazione della realtà: cresce la pressione da parte di organizzazioni portatrici di interessi diffusi per ottenere di poter partecipare al processo di fronte al giudice dell'Unione, anche solo depositando contributi scritti. Si veda ad esempio l'*Amicus Curiae Brief* depositato dall'associazione Eurogroup for Animals nella causa della Corte di giustizia, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e. a.*, a proposito della protezione degli animali durante l'abbattimento, in caso di macellazione rituale, ignorato dalla Corte (in osservanza delle attuali regole di procedura)<sup>41</sup>. È stata creata, inoltre, una fondazione che

---

<sup>40</sup> Si veda ad es. l'ordinanza Corte giust., 16 dicembre 2009, cause riunite da C-403/08 a C-429/08, *Football Association Premier League Ltd*, ECLI:EU:C:2009:789 ove la Corte di giustizia non ha riconosciuto la qualifica di parte ai sensi dell'art. 23 St. a cinque enti, ovvero l'Union des associations européennes de football (UEFA), British Sky Broadcasting Ltd, Setanta Sports Sàrl, Group Canal Plus SA e The Motion Picture Association, considerando che gli stessi erano intervenuti nel giudizio nazionale solo successivamente all'ordinanza di rinvio pregiudiziale pronunciata dalla High Court of Justice: dunque, pur essendo divenuti parte nel giudizio nazionale per effetto della decisione del giudice *a quo*, non avevano potuto partecipare alla procedura di fronte alla Corte di giustizia.

<sup>41</sup> Cfr. quanto riportato sul sito dell'associazione: <https://www.eurogroupforanimals.org/news/amicus-curiae-cjeu-case>. Nell'*amicus curiae brief* si

raccoglie le cause ove viene ritenuto utile un intervento in qualità di *amicus curiae* invitando a scrivere un apposito “brief” da trasmettere alla Corte (sebbene non pare che tali scritti abbiano un seguito al momento)<sup>42</sup>.

Non è difficile, infatti, immaginare che molte organizzazioni e associazioni portatrici di interessi diffusi, magari già presenti nel contesto dell’Unione attraverso un’attività di *lobbying* presso il Parlamento europeo, potrebbero essere interessate a depositare osservazioni in qualità di *amici curiae* presso la CGUE. Del resto, pare contraddittorio consentire a tali soggetti di partecipare all’*iter* di formazione di atti per poi negare loro l’accesso alla Corte quando si discute della validità, dell’interpretazione o semplicemente dell’applicazione di tali atti.

Da ultimo, (anche se questa appare come la principale motivazione) l’introduzione della figura dell’*amicus curiae* consentirebbe un ampliamento della trasparenza e del dialogo con la società civile da parte della Corte che non potrebbe che contribuire a rafforzarne la legittimazione. La CGUE non potrebbe che trarre elementi utili dalle osservazioni degli *amici curiae*, senza che ciò comporti un eccessivo carico di lavoro. Del resto, l’esperienza della Corte EDU e, in generale, delle giurisdizioni ove tale figura è stata inserita pare senz’altro positiva: non si può non ricordare che recentemente anche la Corte costituzionale italiana si è aperta al dialogo con la società civile consentendo l’ingresso dell’*amicus curiae*<sup>43</sup>.

Inoltre, occorre considerare che la Corte di giustizia ha recentemente presentato una richiesta a Parlamento europeo e Consiglio ai sensi dell’art. 281, par. 2, TFUE per modificare il proprio Statuto in modo da, *inter alia*, trasferire parte della propria competenza pregiudiziale al Tribunale nelle seguenti materie: il sistema comune di imposta sul

---

legge: «We take the liberty to submit this Amicus Curiae brief to your attention in a spirit of constructive collaboration. While we are well aware that – under the current Court’s Statute and Rules of Procedure – this brief won’t formally be admissible to the proceedings, we hope that it could inform your deliberation, given the nature erga omnes of your forthcoming preliminary judgment in such an important, consequential case». Nella sentenza non viene menzionato in alcun modo tale intervento: cfr. Corte giust., 17 dicembre 2020, causa C- 336/19, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a.*, ECLI:EU:C:2020:1031.

<sup>42</sup> Cfr. il sito di tale fondazione: <https://www.amicus-ecj.eu>.

<sup>43</sup> L’*amicus curiae* è stato introdotto dalla Corte costituzionale italiana, mediante la delibera dell’8 gennaio 2020, la quale prevede che «entro venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di remissione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità, possono presentare alla Corte costituzionale un’opinione scritta». Tale figura viene espressamente distinta dai terzi intervenienti e la riforma precisa che non acquisiscono la qualifica di parte del processo. In tema si veda, *ex multis*, M. D’AMICO, *Gli amici curiae*, in *Questione giustizia*, 2020, n. 4, p. 122 ss.; A. VUOLO, *Il contraddittorio nei giudizi costituzionali alla luce delle recenti modifiche alle Norme integrative*, in *Federalismi*, 2020, n. 16, p. 407 ss.

valore aggiunto, i diritti di accisa, il codice doganale e la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri, il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra<sup>44</sup>. Ove la riforma dovesse effettivamente concretizzarsi<sup>45</sup>, l'introduzione dell'*amicus curiae* presso il giudice dell'Unione appare ancora più opportuna, potendo questi contribuire ad apportare elementi utili per la decisione del Tribunale in questa nuova funzione in materie piuttosto tecniche.

Dunque, alla luce di quanto sopra, non si può che concludere che pare giunto il momento per l'apertura del Kirchberg all'*amicus curiae*. *De jure condendo*, si potrebbe inizialmente prevedere solo il deposito di osservazioni scritte, in modo da contenere l'aggravio di lavoro per la CGUE, consentendo però al tempo stesso l'acquisizione di elementi utili per la Corte e la possibilità di portare interessi generali nel processo. I vantaggi per la democraticità e la trasparenza del processo paiono superare di gran lunga eventuali controindicazioni.

---

<sup>44</sup> Cfr. *supra* nota 15. Per un'analisi di tale proposta di riforma e dell'impatto sull'istituto del rinvio pregiudiziale si veda A. TIZZANO, *Il trasferimento di alcune questioni pregiudiziali al Tribunale UE*, in *BlogDUE*, 11 gennaio 2023 e C. AMALFITANO, *Il futuro del rinvio pregiudiziale nell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea*, in *Dir. Unione eur.*, 2023, p. 1 ss.

<sup>45</sup> La Commissione europea ha espresso un parere favorevole circa la proposta della Corte di giustizia in data 10 marzo 2023, COM(2023) 135 final.

## ABSTRACT

Le regole del processo presso la Corte di giustizia dell'Unione europea non contemplano la possibilità di partecipazione di soggetti in qualità di *amicus curiae*. La chiusura del Kirchberg nei confronti di tale figura si accompagna a regole sull'intervento piuttosto restrittive per i soggetti diversi da Stati e istituzioni, secondo quanto prescritto dall'art. 40 Statuto.

Nelle regole processuali dell'Unione (e non solo) è possibile, tuttavia, osservare una serie di elementi che testimoniano una certa "nostalgia" di tale figura. La prassi, inoltre, mostra che talvolta l'intervento è stato utilizzato da associazioni portatrici di interessi diffusi in modo da consentire loro di svolgere una funzione di *amicus curiae*, pur nei ristretti limiti di questo istituto. Il presente contributo è diretto a ripercorrere tali elementi, per poi delineare le ragioni di opportunità dell'inserimento dell'*amicus curiae* presso la CGUE.

Les règles de la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne ne prévoient pas la possibilité de participation de personnes en tant qu'*amicus curiae*. L'interdiction de cette figure par le Kirchberg s'accompagne de règles plutôt restrictives sur l'intervention de personnes autres que les États et les institutions, comme le prescrit l'article 40 du Statut.

Dans les règles de procédure de l'Union (et pas seulement), il est toutefois possible d'observer un certain nombre d'éléments qui témoignent d'une certaine "nostalgie" de cette figure. La pratique montre d'ailleurs que l'intervention a parfois été utilisée par des associations représentant des intérêts diffus de manière à leur permettre d'exercer une fonction d'*amicus curiae*, mais dans les limites étroites de cette institution. La présente contribution a pour objet de retracer ces éléments et d'exposer ensuite les raisons de l'opportunité de l'admission de l'*amicus curiae* à la CJUE.

The rules of the proceedings before the Court of Justice of the European Union do not provide for the possibility of participation of persons as *amicus curiae*. Kirchberg's closure of this figure is accompanied by rather restrictive rules on intervention for persons other than states and institutions, as prescribed by Art. 40 Statute.

In the procedural rules of the Union (and not only there) it is possible, however, to observe a number of elements that testify to a certain 'nostalgia' for this figure. Practice, moreover, shows that intervention has sometimes been used by associations representing diffuse interests in such a way as to enable them to perform an *amicus curiae* function, albeit within the narrow limits of this institution. This contribution aims to trace these elements and then outline the



reasons for the appropriateness of the inclusion of *amicus curiae* at the CJEU.